



COMUNE DI PEIO

Provincia di Trento

REGOLAMENTO DI POLIZIA SUI CANI E PICCOLI ANIMALI DI AFFEZIONE

NORME CONTRO IL MALTRATTAMENTO ANIMALE E PER LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO

*Approvato dal Consiglio Comunale di Peio con deliberazione n.63 del 24 settembre 2002
e modificato con deliberazione n. 46 di data 27 ottobre 2004.*

TITOLO I
Norme per la denuncia , il possesso,
l'accalappiamento dei cani per la prevenzione del randagismo
e per la profilassi della rabbia

Art.1

Il presente regolamento si applica a tutti i cani esistenti ed in transito nel territorio del Comune.

Art.2

(abrogato)¹

Art.3

I cani accompagnati dal proprietario o da persona alla quale sono stati affidati, non condotti al guinzaglio devono essere muniti di idonea museruola quando si trovino nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico.

Devono inoltre essere muniti della museruola e del guinzaglio i cani di grossa taglia o particolarmente aggressivi e tutti i cani condotti in locali pubblici e mezzi pubblici di trasporto.

Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola:

- i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare purché non aperti al pubblico e comunque non devono essere lasciati incustoditi a più di 200 metri dall'abitazione;
- i cani da pastore e da caccia quando vengano rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia;
- i cani delle forze armate e delle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio.

Nelle aree private, nei cortili o in luoghi soggetti a pubblica servitù, i cani devono essere tenuti in modo da non nuocere alle persone o agli animali, tutto ciò, ovviamente, fermo restando quanto previsto dall'art. 2052 del Codice Civile e cioè che "il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo di cui l'ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito".

E' comunque prescritta l'esposizione ben visibile sul suolo privato del cartello "ATTENTI AL CANE".

Art.4

I cani vaganti in luogo pubblico, quando non sia presente il possessore o la persona responsabile, verranno catturati e mantenuti sotto sequestro presso i canili competenti per un periodo di osservazione che di norma viene effettuato dal Servizio Veterinario dall'A.S.S.L.. Durante il periodo di osservazione i cani potranno essere sottoposti ad esame clinico e ad eventuali trattamenti

¹ Articolo abrogato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 46 di data 27 ottobre 2004 ai sensi dell'articolo 10 della L.P. 5/2003 e della deliberazione della Giunta provinciale n. 773 di data 2 aprile 2004: "Istituzione dell'anagrafe canina obbligatoria"

terapeutici e/o profilattici. Il responsabile della custodia degli animali annota in un apposito registro di carico e scarico, sotto il controllo del Servizio Veterinario dell'A.S.S.L., quanto segue: la data e il luogo di cattura dell'animale vagante, i dati segnaletici dello stesso, gli eventuali interventi sanitari, la data di cessione e le generalità del destinatario.

Trascorso il periodo di osservazione, i cani catturati possono:

1. essere restituiti al proprietario qualora vengano reclamati dallo stesso o questi venga individuato attraverso il tatuaggio del cane. Il proprietario ha sessanta giorni di tempo per reclamare l'animale. Per riottenere il cane, il proprietario deve rimborsare al Comune la quota relativa alle spese di cattura, mantenimento e custodia dello stesso;
2. essere, qualora non reclamati, ceduti a privati che li richiedano in affidamento o a rifugi per cani. L'affidamento del cane può essere definitivo solo quando siano trascorsi sessanta giorni dalla cattura. Cani e gatti catturati non possono essere ceduti in nessun caso per l'esperimentazione.

Il servizio di cattura dei cani è a carico del Comune e verrà effettuato da personale appositamente addestrato ed attrezzato. L'animale verrà trasportato al canile con idoneo automezzo fornito di cassoncino di legno e laniera con apposita fessura.

Art.5

I cani e i gatti che hanno morsicato persone o animali, ogni qualvolta sia possibile catturarli, devono essere isolati e tenuti in osservazione per un periodo non inferiore ai dieci giorni presso la dimora del proprietario purché non risultino circostanze epizootologiche. In tale caso l'interessato deve dichiarare di assumersi la responsabilità della custodia dell'animale e l'onere per la vigilanza da parte del Servizio Veterinario dell'A.S.S.L.. Alla predetta osservazione ed all'isolamento devono essere sottoposti i cani e i gatti che, pur non avendo morsicato, presentino manifestazioni riferibili all'infezione rabica. Durante il predetto periodo di osservazione gli animali non devono essere sottoposti a trattamenti immunizzanti.

Nei casi di rabbia conclamata il Sindaco ordina l'immediato abbattimento degli animali.

Qualora, durante il periodo di osservazione l'animale, muoia o venga ucciso prima che il Veterinario dell'A.S.S.L. abbia potuto formulare la diagnosi, si procederà agli accertamenti autoptici di laboratorio.

E' vietato lo scuoiamento o il prelievo di reperti o organi degli animali morti per rabbia, che saranno distrutti unitamente ai materiali venutine in contatto o comunque inquinati, mediante infossamento, sterilizzazione, cremazione o denaturazione con sostanze chimiche (art. 10 lett. e) D.P.R. n. 320/1954).

Il luogo dove è stato tenuto in cattività ed analizzato l'animale verrà disinfettato sotto la sorveglianza del Servizio Veterinario dell'A.S.S.L..

Art.6

I cani e gatti morsicati da altro animale, riconosciuti rabidi e fuggiti o rimasti ignoti devono, di regola, essere subito soppressi con provvedimento del Sindaco, semprechè non debbano prima sottostare al periodo di osservazione di giorni dieci per avere, a loro volta, morsicato persone o animali. Tuttavia su

richiesta del possessore, l'animale, anziché essere abbattuto, può essere mantenuto sotto sequestro a spese del possessore stesso in locale stabilito dall'autorità comunale dove non possa nuocere per un periodo di sei mesi e sotto la vigilanza sanitaria. Allo stesso periodo di osservazione devono sottostare i cani e i gatti contaminati o sospetti di essere stati contaminati da altro animale riconosciuto rabido.

I cani e i gatti morsi da animali sospetti di rabbia sono sottoposti a sequestro per soli dieci giorni se durante questo periodo l'animale morsicatore si è mantenuto sano.

Nel caso che l'animale venga sottoposto a vaccinazione antirabbica post-contagio da iniziarsi non oltre cinque giorni per ferite alla testa e non oltre sette giorni negli altri casi dal sofferto contagio, il predetto periodo di osservazione di sei mesi può essere ridotto a tre mesi o anche a due mesi se l'animale si trova nel periodo di protezione antirabbica vaccinale pre-contagio. I cani e i gatti morsi possono essere spostati in conformità agli artt. 14 e 15 del Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. 08.02.1954 N.320).

Qualora durante il periodo di osservazione il cane o il gatto morsi muoia o venga ucciso, si procederà in conformità a quanto previsto dall'art. 86 commi 5° - 6° - 7° del Regolamento di Polizia Veterinaria.

Art. 7

Allorché nel Comune siano stati constatati casi di rabbia o il territorio del Comune sia stato attraversato da un cane rabido, il Sindaco, oltre alle disposizioni indicate nei precedenti articoli, deve prescrivere:

- a) che nei sessanta giorni successivi i cani, anche se muniti di museruola, non possano circolare se non condotti al guinzaglio ed i cani accalappiati non siano restituiti ai possessori se non abbiano superato favorevolmente il periodo di osservazione di mesi sei, riducibili a mesi due, qualora i cani vengano sottoposti a vaccinazione antirabbica post-contagio con le modalità stabilite dal precedente articolo.
- b) che i possessori di cani segnalino immediatamente all'autorità Comunale l'eventuale fuga dei propri cani ovvero il manifestarsi in essi di qualsiasi sintomo che possa far sospettare l'inizio della malattia, come ad esempio: cambiamento di indole, tendenza a mordere, manifestazioni di paralisi, difficoltà crescente di deglutizione.

Art. 8

La denuncia dei casi, anche solo sospetti, di rabbia negli animali e la denuncia di morsi di persone da parte degli animali stessi deve essere obbligatoriamente inoltrata al Sindaco che provvederà a disporre tutti gli atti e gli accertamenti del caso da parte dell'Ufficiale Sanitario e del Veterinario dell'A.S.S.L., ciascuno secondo le proprie competenze.

Art. 9

Per quanto non contemplato nel presente titolo di questo regolamento, circa le malattie infettive e diffuse, la loro denuncia ed i provvedimenti esecutivi e quant'altro concerna l'azione cautelativa e preventiva, si fa richiamo a quanto

stabilito dal Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. n.320 del 08.02.1954.

TITOLO II
Norme contro il maltrattamento animale

Art.10

E' fatto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali, che contrastino con le vigenti disposizioni di Legge.

Art.11

E' fatto divieto di abbandonare animali su tutto il territorio del Comune.

Art.12

E' fatto divieto di addestrare cani per la guardia e/o per altri scopi ricorrendo a violenze e percosse.

Art.13

E' fatto divieto di mettere animali in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari.

Il trattamento degli animali d'allevamento è definito dalle vigenti disposizioni di legge sulla protezione degli stessi.

Art.14

E' fatto divieto di detenere cani a catena corta e/o sprovvisti di un riparo rialzato dal suolo o coperto su almeno tre lati ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie e dal sole. La catena deve avere una misura adeguata ed il terminale della stessa deve essere fissato ad un cavo aereo onde permettere all'animale di muoversi senza restare impigliato nella catena. Gli animali che per il loro uso debbano essere tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo e l'adeguato contenitore dell'acqua.

Art.15

E' fatto divieto di svolgere sul territorio del Comune spettacoli od altri intrattenimenti pubblici che comportino maltrattamenti ad animali e che siano contrari alla loro dignità ed al loro rispetto; in modo speciale sono vietati i combattimenti tra cani o tra essi ed altri animali.

Art.16

Chiunque detenga un animale ad affezione o accetti di occuparsene è responsabile della sua nutrizione, custodia, salute e del benessere della eventuale prole.

Art.17

La presenza di colonie di gatti randagi presso le quali si registrino problemi igienico-sanitari o riguardanti il benessere animale, è segnalata al Comune che dispone i necessari accertamenti ed eventuali interventi da parte del Servizio Veterinario dell'A.S.S.L.. Qualora, a seguito di accertamento congiunto da parte del Servizio Veterinario e del Servizio di Igiene pubblica dell'A.S.S.L., la presenza di gatti risulti incompatibile, per motivi di ordine igienico-sanitario, con insediamenti a rischio (es. ospedali, asili, case di cura, ecc.) ovvero in caso di epidemie, che mettano a repentaglio la salute dell'uomo o degli animali, il Sindaco può disporre con provvedimento motivato la cattura e la collocazione degli animali in altra sede più idonea. Il Comune, in accordo con il Servizio veterinario dell'A.S.S.L., può decidere l'affidamento di colonie feline ad associazioni per la protezione degli animali. Qualora si rendesse necessario il Comune organizza interventi di controllo demografico della popolazione felina che verranno effettuati dal Servizio veterinario dell'A.S.S.L.. Gli interventi di sterilizzazione potranno essere effettuati da veterinari liberi professionisti appositamente convenzionati con il Comune. Le spese per gli interventi di controllo della popolazione felina sono a carico del Comune.

Art.18

E' fatto divieto di detenere animali che non si possano adattare alla cattività. E' inoltre, vietato detenere animali d'affezione in numero o condizioni tali da causare problemi di natura igienico-sanitaria ovvero da recare pregiudizio al benessere degli animali stessi.

Art.19

Le trasgressioni agli articoli di questo titolo, fatto salvo l'artt. 11, 13 e 14 sanzionati dal presente regolamento e fatte salve le disposizioni penali in materia, saranno punite con le sanzioni previste dall'art.5 della Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo n. 281/1991. *Si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 10 della L.P. 1 agosto 2003, n. 10 e alla deliberazione della Giunta provinciale n. 773 di data 2 aprile 2004.*²

² paragrafo aggiunto con la deliberazione del consiglio comunale n. 46 di data 27 ottobre 2004: ai sensi dell'articolo 10 della L.P. 5/2003 e della deliberazione della Giunta provinciale n. 773 di data 2 aprile 2004: "Istituzione dell'anagrafe canina obbligatoria"

TITOLO III
Diritti e doveri dei proprietari di animali d'affezione

Art. 20

E' fatto divieto di introdurre cani in luoghi di cura e nei negozi di alimentari; tali esercizi dovranno esporre un cartello di divieto di accesso ai cani, salvo quelli d'accompagnamento ai ciechi.

Nei bar, ristoranti e locali affini, è lasciata alla discrezione del proprietario o gestore se permettere o meno l'ingresso ai cani.

Art.21

Gli animali posti in vendita nei negozi specializzati o nelle fiere stagionali, devono essere tenuti in buone condizioni igienico-sanitarie.

Art.22

E' possibile far circolare i cani nei parchi pubblici ed aree verdi, purchè muniti di guinzaglio, laddove non esista il divieto sancito con ordinanza redatta dal responsabile di servizio, segnalato mediante appositi cartelli.

Art.23

E' fatto divieto di introdurre cani nelle aree sportive e nei cimiteri e nei parchi giochi utilizzati dai bambini.

Art.24

I possessori di cani sono tenuti a raccogliere con appositi strumenti gli escrementi prodotti dai propri animali, su tutte le pubbliche vie e all'interno del centro abitato, nel rispetto dei diritti dei cittadini.

TITOLO IV
Entrata in vigore e applicazione delle sanzioni

Art. 25

Il presente Regolamento, divenuto esecutivo è pubblicato all'Albo pretorio del Comune di Peio per giorni 15 giorni consecutivi.

Art. 26

Le infrazioni alle disposizioni del presente Regolamento sono soggette alle sanzioni previste dalla normativa vigente, ad eccezione degli articoli sotto elencati:

SANZIONI:

TITOLO I (abrogato³)

Art. 3 da € 25,00** a € 75,00**

TITOLO II

Art. 11 da € 50,00** a € 300,00**

Art. 13 da € 25,00** a € 75,00**

Art. 14 da € 25,00** a € 75,00**

TITOLO III

Art. 20 da € 25,00** a € 75,00**

Art. 23 da € 25,00** a € 75,00**

Art. 24 da € 25,00** a € 75,00**

Fino all'entrata in vigore di un Regolamento per le sanzioni amministrative pecuniarie dovute per le violazioni a regolamenti comunali ed alle ordinanze municipali (sindacali e dirigenziali) si applicheranno le disposizioni contenute nel Capo I della Legge 24 novembre 1981 nr. 689.

³ Articolo abrogato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 46 di data 27 ottobre 2004 ai sensi dell'articolo 10 della L.P. 5/2003 e della deliberazione della Giunta provinciale n. 773 di data 2 aprile 2004: "Istituzione dell'anagrafe canina obbligatoria"